

AVV. RAFFAELE BUCCI  
Via XXIV Maggio, 50 - 86100 Campobasso  
Tel./Fax. 0874.1956029 pec: avv-raff.bucci@pec.it

TRIBUNALE DI LARINO  
SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Impugnativa di licenziamento ai sensi del d.lgs. 23/2015

Per la Sig.ra Lucia Maria, nata a Termoli (CB) il 09/04/1970 e ivi residente in C.so Vittorio Emanuele III, 118, C.F.: LCUMRA70D49L113G, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Raffaele Bucci, C.F. BCCRFL64H15B519E, Tel./Fax. 0874.1956029 PEC:avv-raff.bucci@pec.it, ed elettivamente domiciliata in Campobasso nella Via XXIV Maggio, 50 presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Bucci. L'avv. Raffaele Bucci dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax: 0874.1956029 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv-raff.bucci@pec.it

-RICORRENTE-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588 domiciliato opelegis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso via insorti d'Ungheria, 74;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**, in persona del Dirigente pro tempore, C.F. 92024670702 via Garibaldi 25 Campobasso domiciliato opelegis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso via insorti d'Ungheria, 74;
- **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCARDI-TIBERIO"**, Via Alcide De Gasperi, 30 - 86039 Termoli, in persona del Dirigente pro tempore, Codice: CBIS01800L, domiciliato opelegis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso via insorti d'Ungheria, 74.

-RESISTENTI-



AVV. RAFFAELE BUCCI  
Via XXIV Maggio, 50 - 86100 Campobasso  
Tel./Fax. 0874.1956029 pec: avv-raff.bucci@pec.it

#### PREMESSO CHE

L'odierna ricorrente presentava domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo III<sup>a</sup> fascia (classi conc. AC24) per gli aa.ss. 2014-2017, in esito alla cui procedura selettiva veniva inserita nelle graduatorie definitive con decreto dell'USR per il Molise, prot. N. 4201 del 28.08.2014. Con decreto dell'Usr per il Molise n. 4974 del 04.10.2016, in esecuzione del decreto cautelare n. 5747/2016 (RGN. 10668/2015) del TAR Lazio, la ricorrente ha ottenuto l'inserimento con RISERVA nelle graduatorie di circolo e d'istituto di che trattasi, successivamente, con decreto prot. 374 del 01.06.2017 sono state pubblicate, a seguito di aggiornamento, le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2017/2020, nonché le successive integrazioni.

La Prof.ssa Lucia Maria, nell'a.s. 2017/2018, in forza di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2017 è stata assunta a tempo indeterminato su posto normale presso Istituto Boccardi di Termoli (CB) per n. 18 ore settimanali d'insegnamento nella classe di concorso AC24.

Successivamente, a mezzo Decreto dell'USR per il Molise prot. n. 0002324, in data 23.07.2020 (all.1), è stato notificato un provvedimento alla ricorrente recante ad oggetto "Cancellazione, con effetto retroattivo della docente Lucia Maria dalle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria della Provincia di Campobasso". Al suddetto provvedimento di cancellazione dalle graduatorie è poi conseguita la risoluzione del rapporto lavorativo in corso, mediante Decreto dirigenziale in data 17.07.2020, recante ad oggetto "Risoluzione del contratto di lavoro del 01-09-2017- prof.ssa **Lucia Maria, nata a Termoli (CB) il 09/04/1970 e ivi residente in C.so Vittorio Emanuele III, 118, C.F.: LCUMRA70D49L113G**, in applicazione del parere richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato da parte dell'Usr per il Molise con nota prot. N. 3497 del 18.06.2020 circa la sorte dei decreti cautelari monocratici del Tar Lazio di inserimento in Gae con riserva di aspiranti docenti in possesso di titolo abilitante, infatti con nota n. prot. 4040 del 09/07/2020 tale parere è stato applicato al caso in esame. Avverso detto provvedimento di licenziamento la ricorrente, a mezzo PEC tramite lo scrivente legale in data 11.08.2020 (all. 2) ha manifestato formale impugnazione ai sensi di legge e formulato espressa intimazione e diffida alla



ripresa dell'attività lavorativa, onde azionare il relativo rimedio giurisdizionale avanti il competente giudice ordinario.

Il licenziamento intimato alla ricorrente è assolutamente illegittimo per i seguenti

#### MOTIVI

##### **1. Illegittimità del licenziamento**

I diplomati magistrali, la maggior parte dei quali assunti già di ruolo con riserva, sono stati depennati dalle graduatorie a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato. Dopo anni di supplenze temporanee hanno perso il ruolo, la serenità lavorativa e la stabilità economica. Bisogna invocare l'applicazione del "principio comunitario dell'affidamento", avendo manifestato, l'istituzione scolastica, la piena volontà di assumere la docente definitivamente.

È sicuramente ravvisabile, come nel caso di specie, la lesione del ragionevole affidamento, maturato nell'insegnante, di accedere nei ruoli statali, assicurato dal provvedimento dirigenziale motivato che ha confermato il superamento della valutazione finale.

##### **- Violazione del legittimo affidamento**

La scuola, come Pubblica Amministrazione, quando agisce, attraverso i propri atti, deve rispettare i principi di correttezza e trasparenza, in modo da non ingenerare aspettative false od errate nel cittadino. L'affidamento è assimilato alla buona fede: non si sostanzia nell'ignoranza di ledere un altrui diritto, ma nell'aspettativa della correttezza dell'azione amministrativa. In altre parole, il principio del legittimo affidamento consente al cittadino di tutelare una situazione giuridica a esso favorevole, che si è venuta a creare in virtù di un comportamento stabile della Pubblica Amministrazione. Discende che il legittimo affidamento:

- da una parte costituisce un limite per l'attività della Pubblica Amministrazione, che ha il dovere di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive che, sulla base dei provvedimenti che essa stessa ha emanato o di comportamenti tenuti e protrattosi nel tempo, si sono stabilizzate;
- dall'altra parte è uno strumento di tutela per il cittadino, il quale può adire il giudice nell'ipotesi ove veda ingiustificatamente compromessa una situazione a lui favorevole.



AVV. RAFFAELE BUCCI  
Via XXIV Maggio, 50 - 86100 Campobasso  
Tel./Fax. 0874.1956029 pec: avv-raff.bucci@pec.it

Il legittimo affidamento è un principio ricavato, in via interpretativa, dall'articolo 21-nonies della Legge n. 241 del 1990, dove si afferma che gli atti amministrativi illegittimi possono essere annullati d'ufficio dallo stesso organo che li ha adottati, ovvero da ulteriore autorità indicata dalla legge, a condizione che ciò avvenga entro un termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi dall'adozione di provvedimenti autorizzativi o di attribuzione di vantaggi economici, prendendo anche in considerazione gli interessi dei destinatari e dei contro-interessati. Il richiamo ad un "termine ragionevole" fa comprendere che devono essere garantite le situazioni giuridiche vantaggiose per i cittadini, consolidate nel tempo e che, pertanto, hanno generato un legittimo affidamento nella loro esistenza e continuità.

In particolare, nella fattispecie in esame, la scuola, dopo aver assunto la docente con contratto a tempo indeterminato, successivamente ha proceduto con un provvedimento di licenziamento ledendo in tal modo l'affidamento della docente immessa in ruolo nel aver superato quella situazione di precariato tipica dei docenti. In capo alla Pubblica Amministrazione sussiste il dovere di tutelare il cittadino che, "in buona fede", aveva confidato nella situazione giuridica a lui favorevole e dalla stessa apparentemente creata, col proprio comportamento, nel tempo.

Dunque il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo devono essere interpretati come autonoma determinazione dell'amministrazione idonea a garantire ai lavoratori interessati il bene della vita dagli stessi preteso in giudizio, con definitiva improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Oltre tutto la contraddittorietà del comportamento della Pubblica Amministrazione si evince anche dall'apposizione nel contratto di lavoro di una clausola assolutamente nulla in quanto non controfirmata dal lavoratore-docente. La P.A. in sostanza, in maniera maldestra e illegittima, già intendeva vessare il docente con contratto-capestro.

Infatti non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., la semplice apposizione della firma sulla proposta di assunzione, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole (cfr. Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 24 aprile 2018, n. 623).

All'accertamento dell'illegittimità del licenziamento dovrà seguire il riconoscimento del diritto della ricorrente, ingiustamente licenziata, al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno.



**- Violazione continuità didattica**

La continuità didattica diventa una delle tante garanzie a sostegno dell'input dato dal legislatore, ma andando a fondo spuntano degli assunti che dirottano la questione su altri ambiti giuridicamente rilevanti ossia il diritto alla continuità didattica del docente nella classe e la definizione dei criteri di assegnazione alle classi o ai plessi e/o sedi staccate. In merito a queste problematiche che si aggiungono al tema della continuità didattica, spesso generatrici di contenzioso o di conflittualità tra i docenti delle scuole, operano però alcuni elementi dai quali non è possibile prescindere:

- gli atti di gestione del personale che ricadono nelle prerogative del dirigente scolastico;
- i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
- ed in ultimo quanto pattuito in sede di contrattazione integrativa di istituto.

**Tale continuità didattica è stata completamente calpestata dal comportamento illegittimo dell'amministrazione** poiché la ricorrente ha patito la risoluzione del proprio rapporto di lavoro ( come meglio descritto in atti) nonostante non abbia subito alcun provvedimento giudiziario che giustificasse tale decisione da parte dell'Amministrazione. Ma v'è di più in quanto successivamente a tale risoluzione, in data 19.08.2020, ha ottenuto la nomina in ruolo per la classe di concorso AC24 su una cattedra della provincia di Isernia , a ben 100km dalla propria residenza(**all. 3**), nonostante la vacanza del posto precedentemente occupato dalla stessa presso l'Istituto Boccardi di Termoli. In sostanza l' Usr per il Molise ha violato senza alcuna motivazione il sacrosanto principio della continuità didattica creando addirittura un posto vacante nella scuola e nella classe di concorso che in precedenza era stato assegnato alla ricorrente.( **all. 4**)

Oltre tutto nel caso in esame la continuità didattica, era ancor più necessaria vista la situazione familiare della ricorrente, con un figlio affetto da disturbi specifici di apprendimento DSA( **all. 5**) e per la riduzione di ore rispetto alla cattedra precedente di 18 ore. Il ruolo ad Isernia inoltre è su una cattedra di sole tre ore rispetto alla cattedra intera di 18 ore precedentemente occupata.

Sulla questione, di recente, è intervenuta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 11548 del 15 giugno 2020, Sez. Lavoro, in tema di assegnazione delle classi ai docenti ha affermato che il docente vanta un interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica.



La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui *“nel pubblico impiego contrattualizzato sussiste il diritto del dipendente alla conformazione della azione della amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, che possono specificarsi anche in regole procedurali; la violazione di tali regole può dunque essere fatta valere dal dipendente in se stessa, senza che egli abbia l'onere di provare che le determinazioni della amministrazione, ove rispettose delle suddette regole, sarebbero state a lui favorevoli”*.

Ad avviso della Corte, dunque, sussiste la violazione delle regole procedurali fissate per l'assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001”

Sulla scorta di tanto, si ritiene che, come nel caso di specie, la docente vanta: *“un interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento del dell'USR e dall'interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica”*.

**- Disparità di trattamento**

Il TAR LAZIO, con decreto cautelare monocratico n. 5747/16, ha accolto la richiesta di inserimento nelle GAE dei ricorrenti e ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 Dicembre 2016. Tale udienza non si è svolta e, per l'effetto, nel caso de quo, non è applicabile l'art. 56, comma 4, del D. Lgs 104/2010, nella parte in cui afferma che il decreto cautelare monocratico perde efficacia se il Collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio fissata con il medesimo decreto.

Sulla base di ciò non si è, pertanto, verificata l'ipotesi prevista dall'art. 56, comma 4, del D. Lgs 104/2010 la cui applicazione presuppone, necessariamente, il celebrarsi di una udienza. In altre parole, la perdita di efficacia della misura monocratica, in assenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 56, comma 4, del D. Lgs 104/2010, non può essere disposta arbitrariamente dall'amministrazione con altro proprio provvedimento.

La misura cautelare che ha disposto l'inserimento della ricorrente nelle GAE è tuttora valida. Il decreto del Tar Lazio n. 5747/16 reso nel procedimento R.G. n. 10668/15:

1. Avrebbe perso efficacia se non fosse stato confermato nell'udienza successiva prevista nel decreto stesso
2. Non ha perso efficacia in quanto l'udienza successiva prevista nel decreto stesso non è stata tenuta.



AVV. RAFFAELE BUCCI  
Via XXIV Maggio, 50 - 86100 Campobasso  
Tel./Fax. 0874.1956029 pec: avv-raff.bucci@pec.it

Alla luce di queste considerazioni e vista l'Ordinanza n. 1444/2016 del Consiglio di Stato, Sez. VI, di sospensione dell'efficacia del D.M. n. 325 del 03/06/2015 (recante disposizioni circa l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non ha consentito l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in quarta fascia già costituita in coda alla terza delle Graduatorie ad Esaurimento valide per l'a.s. 2015/2016), la quale conserva validità ed efficacia fino alla sentenza di merito e sulla base di casi analoghi, dove alcuni docenti hanno ottenuto da parte dell'USR per il Molise la revoca del decreto di cancellazione e il reinserimento nelle GAE della Provincia di Campobasso, emerge chiaramente il pieno diritto della ricorrente di mantenere il ruolo o in subordine, in autotutela, il reinserimento nelle GAE della Provincia di Campobasso. Quest'ultima ipotesi è stata tra l'altro effettuata dall'Usr nei riguardi di alcuni docenti. A titolo esemplificativo si allega decreto n. 0002498 del 05.08.2020. (All. 6)

Si sottolinea il contraddittorio comportamento dell'amministrazione che, dopo aver revocato il ruolo alla ricorrente, sullo stesso posto, l'8 settembre pubblica le disponibilità per i contratti a TD (All. 4 cit.)

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie la docente Lucia Maria abbia il pieno diritto di ricevere il medesimo trattamento riservato ad altri suoi colleghi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### RICORRE

- all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione della causa, voglia dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 17.07.2020;
- ordinare al Miur, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condannare il MIUR a corrispondere al ricorrente l'indennità corrispondente dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.

In via meramente subordinata e solo nel caso non venissero accolte le precedenti richieste, Voglia comunque l'O.N. Tribunale



AVV. RAFFAELE BUCCI  
Via XXIV Maggio, 50 - 86100 Campobasso  
Tel./Fax. 0874.1956029 pec: avv-raff.bucci@pec.it

- condannare il MIURa corrispondere alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento danni nella misura massima consentita ritenuta dal Giudicante, calcolata anche secondo equità, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti

- 1) Decreto dell'Usr per il Molise di licenziamento del 23.07.2020, prot. 0002324;
- 2) Nota PEC di impugnazione del licenziamento del 04.08.2020.
- 3) Assegnazione sede alla ricorrente presso ISIS Cuoco/Manuppella di Isernia.
- 4) Decreto di disponibilità per contratti a tempo determinato.
- 5) Certificazione DSA.
- 6) Decreto n. 0002498 del 05.08.2020.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato pertanto il contributo unificato è pari ad Euro 259,00.

Campobasso, 29/09/2020

Avv. Raffaele Bucci





## MANDATO

Io sottoscritta LUCIA Maria nata a Termoli (CB) il 9-04-70, residente a Termoli (CB) c.so Vittorio Emanuele III n. 118/A C.F. LCUMRA70D49L113G, costituisco procuratore e difensore, per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. Raffaele Bucci, C.F. BCCRFL64H15B519E, PEC: **avv-raff.bucci@pec.it** con studio in Campobasso nella Via XXIV Maggio, 50, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Campobasso nella Via XXIV Maggio, 50 presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Bucci


Autorizzo l'Avv. Raffaele Bucci, a norma dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e dell'Autorizzazione Generale n. 4/2014 - n. 7/2014, al trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari dichiarando al contempo di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di autorizzare il trattamento dei relativi dati. Dichiaro altresì di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Campobasso, li 29/07/2020

Firma

  
\_\_\_\_\_

Vera la firma



N. R.G. 373/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO**

**Sezione Unica Promiscua – settore Lavoro e Previdenza**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA di DISCUSSIONE EX ART. 420 C. P. C.**

Il Giudice del Lavoro dott. Michele Russo,

visti gli atti della causa n. r.g. 373/2020, pendente

tra

**LUCIA MARIA (C.F. LCUMRA70D49L113G)**

**RICORRENTE**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588)**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE (C.F. 92024670702)**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BOCCARDI-TIBERIO DI TERMOLI (C.F. 91049570707)**

**RESISTENTI**

letto il ricorso.

visto l'ar. 415 c. p. c.

fissa l'udienza di discussione ex art. 420 c. p. c. per il **3/02/2021** ore **11:30**.

Si comunichi.

Larino, 30 ottobre 2020

**Il Presidente del Tribunale**  
**in funzione di Giudice del Lavoro**  
dott. Michele Russo

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC**  
**ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n.53**

Io sottoscritto Avvocato Raffaele Bucci, con studio in Campobasso alla Via XXIV Maggio, n. 50, C.F.: BCCRFL64H15B519E nella mia qualità di difensore e domiciliatario della Sig. ra Lucia Maria, nata a Termoli (CB) il 09/04/1970 e ivi residente in C.so Vittorio Emanuele III, 118, C.F.: LCUMRA70D49L113G, giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato ricorso del 03.08.2020, firmato digitalmente, prodotto a favore della Sig.ra Lucia Maria, nata a Termoli (CB) il 09/04/1970 e ivi residente in C.so Vittorio Emanuele III, 118, C.F.: LCUMRA70D49L113G e contro MIUR+2, nell'instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale di Larino – sezione Lavoro, nonché procura alle liti a me rilasciata dalla Sig.ra VITULLI SIMONA originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013

a:

**1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, ( C.F. 80185250588)** in persona del ministro pro tempore, domiciliato ope legis in Campobasso presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Insorti D'Ungheria, n.74 e ciò ho eseguito trasmettendone copia informatica a mezzo Pec all'indirizzo PEC: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012);

**2) ALL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE (C.F. 92024670702 via Garibaldi 24 Campobasso)** in persona del rapp.te legale pro tempore, domiciliato ope legis in Campobasso presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Insorti D'Ungheria, n.74 e ciò ho eseguito trasmettendone copia informatica a mezzo Pec all'indirizzo PEC: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012);

**3) - - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCARDI-TIBERIO", Via Alcide De Gasperi, 30 - 86039 Termoli, in persona del Dirigente pro tempore, Codice: CBIS01800L,** domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso via Insorti D'Ungheria, n.74 e ciò ho eseguito trasmettendone copia informatica a mezzo Pec all'indirizzo PEC: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012);

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento avanti il Tribunale di Larino- sez.lavoro -- R.G. 373/2020.

Campobasso, 13/11/2020

Avv. Raffaele Bucci